



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA N. 63 DEL 29/12/2025

SETTORE: SINDACO

OGGETTO:	RETTIFICA ORDINANZA N.62 DEL 29/12/2025 DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO E/O UTILIZZO DI PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI PIROTECNICI COMUNQUE DENOMINATI DAL 31 DICEMBRE 2025 AL 07 GENNAIO 2026
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

VISTO l'articolo 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7 bis del T.U.E.L, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

VISTO l'articolo 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTE anche:

la nota prot. n. 144/SIPRICKS/mcc-25 del 4 dicembre 2025, *a firma del delegato ANCI a Sicurezza e Polizia Municipale*, che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha inviato a tutti i Comuni;

la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova ad oggetto "Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici. Prevenzione e repressione degli illeciti in materia – Indicazioni per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle festività di fine anno. Circolare del Ministero dell'Interno U.A.G Ufficio IV Polizia amm.va e di sicurezza prot. 46305 del 03/12/2025", pervenuta in atti protocollo generale n. 0058483 del 19 dicembre 2025;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere e che tale usanza implica un oggettivo pericolo, soprattutto nelle aree particolarmente affollate e ad alta densità abitativa anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

CONSIDERATO altresì che una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone e che analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda;

CONSIDERATO inoltre che conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare negli animali un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento esponendoli così al rischio di smarrimento e/o investimento;

RILEVATA la necessità di limitare il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino riunite persone o che, per loro natura, abbiano una conformazione tale da rendere pericolosa l'accensione e/o lo sparo di qualsiasi artificio pirotecnico;

RILEVATO altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita e neppure il loro utilizzo in senso assoluto e generalizzato;

RICHIAMATO e interamente riportato il comma 2 dell'articolo 3 del D.lgs 123/2015 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Fuochi d'artificio:

- 1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
- 2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- 3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- 4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

- 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
- 2) categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

- 1) categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
- 2) categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali,



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

RITENUTO altresì opportuno richiamare l'art. 5 del D.lgs 123/2015 "Attuazione della direttiva 2013/29/UE Concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnicci"

"Gli articoli pirotecnicci non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

- a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;*
- b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnicci delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;*
- c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;*
- d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnicci delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate;"*

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione, lo sparo e/o utilizzo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnicci comunque denominati ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile nelle aree pubbliche del Centro Storico cittadino. Al di fuori delle suddette aree, l'utilizzo di articoli pirotecnicci o fuochi d'artificio di qualunque genere non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Sestri Levante;

E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnicci o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune di Sestri Levante in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.

E' sempre consigliato ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento

RICHIAMATA la propria l'ordinanza n. 62 del 29/12/2025 ad oggetto: *"Divieto di accensione di fuochi d'artificio, sparo e/o utilizzo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnicci comunque denominati dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026;*

PRESO ATTO che nel dispositivo della suddetta ordinanza per mero errore materiale è stato riportato al primo punto del dispositivo **"nel centro storico cittadino e in tutto il territorio del Comune di Sestri Levante in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026,** di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artistici similari ed ogni tipo di fuoco pirotecnico";

RILEVATO CHE tale capoverso deve intendersi correttamente **"nel centro storico cittadino e in tutto il territorio del Comune di Sestri Levante in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026 è vietato effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artistici similari ed ogni tipo di fuoco pirotecnico"**

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica di tale errore materiale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

nel centro storico cittadino e in tutto il territorio del Comune di Sestri Levante in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, dal 31 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026 il divieto di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artistici similari ed ogni tipo di fuoco pirotecnico

AVVERTE

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di Euro 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.

La violazione delle norme contenute nel presente provvedimento, che concretizzano un illecito di rilevanza penale, comporterà la trasmissione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Genova, per l'accertamento della responsabilità penale in ordine alla violazione dell'articolo 703 del Codice Penale e/o di qualsiasi ulteriore reato ricollegabile all'utilizzo ed alla detenzione di materiale pirotecnico illegale.

Contro il presente atto può essere promosso ricorso gerarchico, per motivi di legittimità e di merito, presso gli Uffici della Prefettura di Genova entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o avvenuta pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

di incaricare il Corpo di Polizia Locale a provvedere all'attuazione della presente ordinanza tenuto conto anche delle limitazioni di vendita degli articoli pirotecnicici;

di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Sestri Levante.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Genova;
- Questura di Genova;
- Commissariato di P.S. di Chiavari;
- Compagnia ed alla Stazione dei Carabinieri di Sestri Levante;
- Brigata Guardia di Finanza di Sestri Levante;
- Polizia Ferroviaria di Sestri Levante;
- Uffici Locali Marittimi di Sestri Levante e Riva Trigoso.
- Comando Polizia Locale del Comune di Sestri Levante

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Sestri Levante, oltre che mediante avviso sui pannelli luminosi.

IL SINDACO
FRANCESCO SOLINAS / Intesi Group S.p.A.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*